

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2000

definita dal Consiglio il 20 marzo 2000

in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/C 119/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU C 28 del 26.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 235 del 27.7.1998, pag. 53.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(1) Il 16 febbraio 1996, la Commissione ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽⁴⁾. Nella relazione, la Commissione si è impegnata ad esaminare la possibilità di inserire in tale direttiva l'obbligo di prendere in considerazione l'esperienza successiva al conseguimento del diploma nell'esaminare la domanda di riconoscimento, e di introdurre il concetto di formazione regolamentata. La Commissione si è altresì impegnata ad esaminare le modalità per sviluppare il ruolo del gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/48/CEE, al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi della direttiva.

⁽⁴⁾ GUL 19 del 24.1.1989, pag. 16.

- (2) È opportuno estendere al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata, introdotto con la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ (in seguito denominate: «le direttive sul sistema generale»), e di basarlo sugli stessi principi dotandolo delle stesse regole. La facoltà di scegliere i mezzi con cui definire le professioni interessate dalla formazione regolamentata dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri.
- (3) Le direttive sul sistema generale consentono che, a certe condizioni, lo Stato membro ospite esiga misure di compensazione da parte del richiedente, in particolare quando la formazione da lui ricevuta verta su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma richiesto dallo Stato membro ospite. A norma degli articoli 39 e 43 del trattato, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽²⁾, spetta allo Stato membro ospite giudicare se un'esperienza professionale possa valere per l'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto nei confronti dei cittadini desiderosi di esercitare la propria professione in un altro Stato membro, è opportuno inserire nelle direttive sul sistema generale l'obbligo che lo Stato membro ospite esamini se l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo il conseguimento del/dei titoli dichiarato/i verta su tali materie.
- (4) È opportuno migliorare la procedura di coordinamento prevista dalle direttive sul sistema generale ed agevolarla, prevedendo che il gruppo di coordinamento adotti pareri sulle questioni relative all'applicazione pratica del sistema generale sottopostegli dalla Commissione, e che tali pareri vengano pubblicati.
- (5) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'iniziativa SLIM, la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte dirette a semplificare l'aggiornamento degli elenchi dei diplomi ammessi al riconoscimento automatico. La direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli⁽³⁾, prevede una formula semplice in materia di diplomi, certificati ed altri titoli di medico generico. L'esperienza dimostra che tale formula garantisce una certezza del diritto sufficiente. È opportuno estendere tale formula ai diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista o medico di cui rispettivamente alle direttive 77/452/CEE⁽⁴⁾, 77/453/CEE⁽⁵⁾, 78/686/CEE⁽⁶⁾, 78/687/CEE⁽⁷⁾, 78/1026/CEE⁽⁸⁾, 78/1027/CEE⁽⁹⁾, 80/154/CEE⁽¹⁰⁾, 80/155/CEE⁽¹¹⁾, 85/432/CEE⁽¹²⁾, 85/433/CEE⁽¹³⁾ e 93/16/CEE del Consiglio (in seguito denominate: le «direttive settoriali»).
- (6) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non è imposto agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione acquisita in uno degli Stati membri della Comunità⁽¹⁴⁾. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato in un altro Stato membro⁽¹⁵⁾. In tali condizioni, è opportuno che le direttive settoriali dispongano che il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma, certificato o altro titolo che sancisce la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguito in un paese terzo, e l'esperienza professionale acquisita dall'interessato in uno Stato membro, costituiscano elementi di rilevanza comunitaria, che gli altri Stati membri dovrebbero esaminare.
- (7) È opportuno indicare il termine entro il quale gli Stati membri devono decidere sulle richieste di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguiti in un paese terzo.

(4) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 89/595/CEE (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30).

(6) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(7) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(8) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(9) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 89/594/CEE (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19).

(10) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(11) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 89/594/CEE.

(12) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34.

(13) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(14) Causa C-154/93 (Tawil Albertini) CGCE, Raccolta 1994, pag. I-451.

(15) Causa C-319/92 (Haim) CGCE, Raccolta 1994, pag. I-425.

(1) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).

(2) Causa C-340/89 (Vlassopoulou) CGCE, Raccolta 1991, pag. I-2357.

(3) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/46/CE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25).

- (8) Avverso una decisione negativa o l'assenza di decisione entro il termine stabilito deve essere possibile un ricorso ai sensi del diritto interno. Tali decisioni degli Stati membri in materia di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico devono essere motivate. Nel caso in cui uno Stato membro decida di riconoscere diplomi, certificati o altri titoli, esso dovrebbe essere libero di motivare o meno tale decisione.
- (9) Per ragioni d'equità è opportuno prevedere misure transitorie a favore di alcuni soggetti che svolgono la professione di dentista in Italia e sono titolari di diplomi, certificati o altri titoli di medico, rilasciati in Italia, che sanciscono formazioni in medicina iniziate dopo la data di scadenza di cui all'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE.
- (10) L'articolo 15 della direttiva 85/384/CEE⁽¹⁾ stabilisce una deroga per un periodo transitorio ora scaduto. È opportuno abrogare tale disposizione.
- (11) Nell'articolo 24 della direttiva 85/384/CEE, dovrebbe esserci una netta distinzione tra le formalità richieste in caso di stabilimento e quelle richieste in caso di prestazioni di servizi, per rendere più efficace la libera prestazione di servizi di architetto.
- (12) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽²⁾, per ragioni di equità è opportuno prevedere misure transitorie a favore di persone in possesso di diplomi, certificati e altri titoli in farmacia rilasciati in Italia, che sanciscono formazioni non del tutto conformi alla direttiva 85/432/CEE.
- (13) È auspicabile ampliare gli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento tra la Grecia e gli altri Stati membri. È pertanto opportuno sopprimere la deroga di cui all'articolo 3 della direttiva 85/433/CEE.
- (14) Nella relazione sulla formazione specifica in medicina generale prevista al titolo IV della direttiva 93/16/CEE, per la formazione a tempo parziale in medicina generale la Commissione ha raccomandato di allineare le disposizioni applicabili a quelle vigenti per la formazione a tempo parziale nelle altre specialità mediche.
- (15) Le direttive sul sistema generale e le direttive settoriali dovrebbero essere modificate,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SUL SISTEMA GENERALE

Articolo 1

La direttiva 89/48/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«d bis) per formazione regolamentata, qualsiasi formazione:

- direttamente orientata all'esercizio di una professione precisamente definita, e
- consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata almeno triennale, o di durata equivalente se a tempo parziale, presso un'università, un istituto di istruzione superiore o altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, nella formazione professionale, il tirocinio o la pratica professionale obbligatoria oltre al ciclo di studi post-secondari; la struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.»

2) All'articolo 3, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.»

3) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.»

⁽¹⁾ GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ Causa C-307/94 (Commissione/Italia) CGCE, Raccolta 1996, pag. I-1011.

- 4) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della prestazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.»

- 5) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione,».

Articolo 2

La direttiva 92/51/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.»

- 2) All'articolo 5, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale fra il diploma e il certificato.»

- 3) All'articolo 7, lettera a), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.»

- 4) All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della prestazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.»

- 5) All'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«— di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione.»

- 6) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D secondo la procedura di cui sopra sono immediatamente applicabili alla data stabilita dalla Commissione.»

SEZIONE 2

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SETTORIALI

SEZIONE 2.1

Articolo 18 quater

Infermieri responsabili dell'assistenza generale

Articolo 3

La direttiva 77/452/CEE è modificata come segue:

- 1) (Riguarda unicamente la versione greca).
- 2) All'articolo 2, le parole «enunciati all'articolo 3» sono sostituite dalle parole «enunciati in allegato».
- 3) L'articolo 3 è abrogato.
- 4) I riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato.
- 5) (Riguarda unicamente la versione greca).
- 6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 18 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 18 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»

- 7) È aggiunto un allegato che figura all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 77/453/CEE è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 1, le parole «di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE».

SEZIONE 2.2

Dentisti

Articolo 5

La direttiva 78/686/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2 le parole «enunciati all'articolo 3» sono sostituite dalle parole «enunciati nell'allegato A»;
- 2) l'articolo 3 è abrogato;

- 3) il titolo del capitolo III è sostituito dal testo seguente:
- «Diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista»;
- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 4*
- Ogni Stato membro in cui vigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati nell'allegato B, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.»;
- 5) l'articolo 5 è abrogato;
- 6) l'articolo 6 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
- «Esso tiene conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.»;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»;
- 7) all'articolo 19 i due commi esistenti diventano il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:
- «2. Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi:
- che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A;
 - che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
 - che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della presente direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE.
- Sono dispensate dalla prova attitudinale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.»;
- 8) i riferimenti agli articoli 3 e 5 si intendono rispettivamente come riferimenti agli allegati A e B;
- 9) sono inseriti gli articoli seguenti:
- «*Articolo 23 bis*
- Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.
- Articolo 23 ter*
- Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredata di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 23 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 23 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

- 10) sono aggiunti gli allegati A e B che figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 6

All'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/687/CEE le parole «di cui all'articolo 3 della stessa direttiva» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato A della stessa direttiva.»

SEZIONE 2.3

Veterinari*Articolo 7*

La direttiva 78/1026/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, le parole «all'articolo 3» sono sostituite dalle parole «in allegato»;
- 2) l'articolo 3 è abrogato;
- 3) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;
- 4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 17 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adot-

tano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 17 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 17 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 17 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

- 5) è aggiunto un allegato che figura all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 8

All'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/1027/CEE le parole «di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato della direttiva 78/1026/CEE».

SEZIONE 2.4

Ostetriche

Articolo 9

La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, le parole «compresi nell'elenco di cui al successivo articolo 3» sono sostituite dalle parole «compresi nell'elenco in allegato»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, le parole «ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE»;
- 3) l'articolo 3 è abrogato;
- 4) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;
- 5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 19 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti.

Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 19 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 19 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

- 6) è aggiunto un allegato che figura all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 80/155/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, le parole «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, le parole «considerato all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE» sono sostituite dalle parole «considerato nell'allegato della direttiva 77/452/CEE».

Sezione 2.5

Architetti*Articolo 11*

La direttiva 85/384/CEE è modificata come segue:

1) sono inseriti gli articolo seguenti:

«Articolo 6

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 6 bis

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

2) l'articolo 15 è abrogato;

3) all'articolo 24, paragrafo 1, le parole «conformemente agli articoli 17 e 18» sono sostituite dalle parole «a norma degli articoli 17 e 18 in caso di stabilimento, e dell'articolo 22 in caso di prestazioni di servizi».

SEZIONE 2.6

Farmacisti*Articolo 12*

All'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE è aggiunto il punto seguente:

«6. A titolo transitorio e in deroga ai paragrafi 3 e 5 l'Italia — le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedevano una formazione che non era pienamente conforme alle condizioni di formazione di cui al presente articolo entro la scadenza di cui all'articolo 5 della presente direttiva — può continuare ad applicare

tali disposizioni alle persone che hanno iniziato la loro formazione in farmacia non oltre il 31 ottobre 1993.

Ogni Stato membro ospite è autorizzato ad esigere dai titolari di diplomi, certificati e altri titoli in farmacia rilasciati dall'Italia, che sanciscono formazioni iniziate anteriormente al 1° novembre 1993, che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, per quanto tale attività sia regolamentata in Italia.»

Articolo 13

La direttiva 85/433/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 le parole «elencati all'articolo 4» sono sostituite dalle parole «elencati in allegato»;

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) l'articolo 4 è abrogato;

4) i riferimenti all'articolo 4 si intendono come riferimenti all'allegato;

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 18 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalle presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 18 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 18 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

- 6) è aggiunto un allegato che figura all'allegato V della presente direttiva.

SEZIONE 2.7

Medici*Articolo 14*

La direttiva 93/16/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2 le parole «elencati nell'articolo 3» sono sostituite dalle parole «elencati nell'allegato A»;
- 2) l'articolo 3 è abrogato;
- 3) il titolo del capitolo II è sostituito dal titolo seguente:
«Diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista»;
- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 24, 25, 26 e 29 ed elencati negli allegati B e C, attribuendo loro sul proprio territorio

lo stesso effetto dei diplomi dei certificati e degli altri titoli da esso rilasciati»;

- 5) l'articolo 5 sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che — rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'allegato B — corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni indicate all'allegato C per gli Stati membri in cui tale specializzazione esiste.»;

- 6) il titolo del capitolo III e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

- 7) all'articolo 8:

- a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Esso tiene anche conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.»;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»;

- 8) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2bis Gli Stati membri riconoscono i titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui agli articoli 24-27, purché detti titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto 1497/99 allo scopo di accertare che l'interessato abbia un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello dei medici titolari delle qualifiche di specialista definite, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2.»;

9) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 26

Gli Stati membri in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate non siano inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.»;

10) all'articolo 34, paragrafo 1, secondo trattino, il termine «60 %» è sostituito da «50 %»;

11) i riferimenti agli articoli 3, 6, 7 e 27 si intendono, rispettivamente, come riferimenti all'allegato A, all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 26;

12) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 42 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 42 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e

gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 42 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dell'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 42 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.»;

13) l'articolo 44 bis è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1 le parole «alle procedure» sono sostituite dalle parole «alla procedura»;
- b) il paragrafo 2 è abrogato;

14) sono aggiunti gli allegati A, B e C che figurano all'allegato VI della presente direttiva.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entro ...(*) la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'andamento dell'applicazione dell'articolo 1, punti 1 e 2 negli Stati membri.

La Commissione, dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, presenta le sue conclusioni riguardo alle eventuali modifiche delle vigenti modalità di cui all'articolo 1, punti 1 e

2. Se necessario, la Commissione presenta altresì proposte per migliorare le modalità vigenti.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ...(**) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) Sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

...

...

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri d'infermiere responsabile dell'assistenza

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers(-pflegerin) — Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Brevet eines (einer) Krankenpflegers(-pflegerin) — Brevet van verpleegassistent(e) Brevet d'hospitalier(ère) Brevet einer Pflegeassistentin	1. De erkende opleidingsinstututen/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française/der zuständige «Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft»	
Danmark	Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse	Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet	
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege	Staatlicher Prüfungsausschuß	
Ελλάδα	1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (TEI) 3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 4. Πτυχίο Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής	1. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	
España	Título de Diplomado universitario en Enfermería	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad	
France	1. diplôme d'État d'infirmier(ère) 2. diplôme d'État d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret n° 99/1147 du 29 décembre 1999	Le ministère de la santé	
Ireland	Certificate of Registered General Nurse	An Bord Altranais (The Nursing Board)	
Italia	Diploma di infermiere professionale	Scuole riconosciute dallo Stato	
Luxembourg	1. diplôme d'État d'infirmier 2. diplôme d'État d'infirmier hospitalier gradué	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	
Nederland	1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5	1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Österreich	<ol style="list-style-type: none"> Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger» Diplom als «Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger» 	<ol style="list-style-type: none"> Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Allgemeine Krankenpflegeschule 	
Portugal	<ol style="list-style-type: none"> Diploma do curso de Enfermagem Geral Diploma/carta de curso de bacharelato em Enfermagem Carta de curso de licenciatura em Enfermagem 	<ol style="list-style-type: none"> Escolas de Enfermagem Escolas Superiores de Enfermagem Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde 	
Suomi/Finland	<ol style="list-style-type: none"> Sairaanhoitajan tutkinto / Sjukskötarexamen Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) 	<ol style="list-style-type: none"> Terveystieteiden oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor 	
Sverige	Sjukskötarskeexamen	Universitet eller högskola	
United Kingdom	Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Various»	

ALLEGATO II

«ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma van tandarts — Diplôme licencié en science dentaire	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danmark	Bevis for tandlægeeksamen (kandidateksamen)	Tandlægehøjskolerne, sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet	Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden	
Ελλάδα	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο	
España	Título de Licenciado en Odontología	El rector de una universidad	
France	Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire	Universités	
Ireland	— Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) — Bachelor of Dental Surgery (BDS) — Licentiate in Dental Surgery (LDS)	— Universities — Royal College of Surgeons in Ireland	
Italia	Diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine dentaire	Jury d'examen d'État	
Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen	Faculteit Tandheelkunde	
Österreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»	Medizinische Fakultät der Universität	
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Medicina Dentária	— Faculdades — Institutos superiores	
Suomi/Finland	Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	Terveysturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring
Sverige	Tandläkarexamen	Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska institutet Malmö högskola	Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen
United Kingdom	— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) — Licentiate in Dental Surgery	— Universities — Royal Colleges	

«ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. ORTODONZIA

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	—		
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie	Paesees Zahnärztekammer	
Ελλάδα	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής	1. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	—		
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes	
Ireland	Certificate of Specialist Dentist in Orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	—		
Luxembourg	—		
Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde	
Österreich	—		
Portugal	—		
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkäarin tutkinto, hampaiston oikomishoitto / specialtandläkarexamen, tandreglering	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandreglering	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of Completion of Specialist Training in Orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	

2. CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	—		
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Paesees Zahnärztekammer	
Ελλάδα	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής	1. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	—		
France	—		
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	—		
Luxembourg	—		
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde	
Österreich	—		
Portugal	—		
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose»	

ALLEGATO III

«ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma van dierenarts — Diplôme de docteur en médecine vétérinaire	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danmark	Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab	Kongelige Veterinær- og Paesebohøjskole	
Deutschland	Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule	
Ελλάδα	Πτυχίο Κτηνιατρικής	Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας	
España	Título de Licenciado en Veterinaria	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad	
France	Diplôme d'État de docteur vétérinaire		
Ireland	1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVG) 2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)		
Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'État	
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen		
Österreich	1. Diplom-Tierarzt 2. Magister medicinae veterinariae	Universität	1. Doktor der Veterinärmedizin 2. Doctor medicinae veterinariae 3. Fachtierarzt
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Medicina Veterinária	Universidade	
Suomi/Finland	Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicinens licentiatexamen	Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet	
Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
United Kingdom	<ol style="list-style-type: none">1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)	<ol style="list-style-type: none">1. University of Bristol2. University of Liverpool3. University of Cambridge4. University of Edinburgh5. University of Glasgow6. University of London»	

ALLEGATO IV

«ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma van vroedvrouw — Diplôme d'accoucheuse	1. De erkende opleidingsinstututen/les établissements d'enseignement 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danmark	Bevis for bestået jordemodereksamen	Danmarks Jordemoderskole	
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger	Staatlicher Prüfungsausschuß	
Ελλάδα	1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (TEI) 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (KATEE) 3. Πτυχίο Μαιας Ανωτέρας Σχολής Μαιών	1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας	
España	Título de matrona/asistente obstétrico (matrona)/enfermería obstétrica-ginecológica	Ministerio de Educación y Cultura	
France	Diplôme de sage-femme	L'État	
Ireland	Certificate in Midwifery	An Bord Altranais	
Italia	Diploma d'ostetrica	Scuole riconosciute dallo Stato	
Luxembourg	Diplôme de sage-femme	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	
Nederland	Diploma van verloskundige	Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen	
Österreich	Hebammen-Diplom	Hebammenakademie/Bundeshebammenlehranstalt	
Portugal	1. Diploma de enfermeiro especialista em Enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em Enfermagem de saúde materna e obstétrica 3. Diploma (do curso de pós-licenciatura), de especialização em Enfermagem de saúde materna e obstétrica	1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde	
Suomi/Finland	1. Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen 2. Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)	1. Terveystieteiden oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor	
Sverige	Barnmorskeexamen	Universitet eller högskola	
United Kingdom	Statement of registration as a midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting	Various»	

ALLEGATO V

«ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma van apotheker — Diplôme de pharmacien	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Danmark	Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen	Danmarks Farmaceutiske Højskole
Deutschland	Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung	Zuständige Behörden
Ελλάδα	Πιστοποιητικό ικανότητας άσκησης της φαρμακευτικής χορηγούμενο μετά από κρατική εξέταση	Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
España	Título de Licenciado en Farmacia	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad
France	Diplôme d'État de pharmacien/diplôme d'État de docteur en pharmacie	Universités
Ireland	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist	
Italia	Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato	Università
Luxembourg	Diplôme d'État de pharmacien	Jury d'examen d'État + visa du ministre de l'éducation nationale
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen	Faculteit Farmacie
Österreich	Staatliches Apothekerdiplom	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas	Universidades
Suomi/Finland	Proviisorin tutkinto / provisorexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto
Sverige	Apotekarexamen	Uppsala universitet
United Kingdom	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist»	

ALLEGATO VI

«ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	— Diploma van arts — Diplôme de docteur en médecine	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danmark	Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen	Medicinsk universitetsfakultet	Dokumentation for gennemført praktisk uddannelse, som udfærdiges af de kompetente sundhedsmyndigheder
Deutschland	1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluß der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörden	1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum 2. —
Ελλάδα	Πτυχίο Ιατρικής	1) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 2) Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου	
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad	
France	Diplôme d'État de docteur en médecine	Universités	
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
Luxembourg	Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements	Jury d'examen d'État	Certificat de stage
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde	
Österreich	Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)	1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Österreichische Ärztekammer	Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Medicina	Universidades	Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde
Suomi/Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Sverige	Läkarexamen	Universitet	Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience

«ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
België/Belgique/Belgien	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ ministre de la santé publique	
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Paeseesärztekammer	
Ελλάδα	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 3. Certificat d'études spéciales de médecine 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine	1. 3. 4. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins	
Ireland	Certificate of Specialist Doctor	Competent authority	
Italia	Diploma di medico specialista	Università	
Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la santé publique	
Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister	1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 2. Sociaal-Geneskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst	
Österreich	Facharzt Diplom	Österreichische Ärztekammer	
Portugal	1. Grau de assistente ou 2. Título de especialista	1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos	
Suomi/Finland	Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of completion of Specialist Training	Competent authority	

ALLEGATO C

Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Anestesia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/anesthesie-reanimatie	
Danmark	Anæstesiologi	
Deutschland	Anästhesiologie	
Ελλάδα	Ανασθησιολογία	
España	Anestesiología y Reanimación	
France	Anesthésiologie-réanimation chirurgicale	
Ireland	Anaesthesia	
Italia	Anestesia e rianimazione	
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	
Nederland	Anesthesiologie	
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	
Portugal	Anestesiologia	
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito / anesthesiologi och intensivvård	
Sverige	Anestesi och intensivvård	
United Kingdom	Anaesthetics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia generale		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie/heelkunde	
Danmark	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Chirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική	
España	Cirugía general y del aparato digestivo	
France	Chirurgie générale	
Ireland	General surgery	
Italia	Chirurgia generale	
Luxembourg	Chirurgie générale	
Nederland	Heelkunde	
Österreich	Chirurgie	
Portugal	Cirurgia geral	
Suomi/Finland	Yleiskirurgia / allmän kirurgi	
Sverige	Kirurgi	
United Kingdom	General surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Neurochirurgia		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	
Deutschland	Neurochirurgie	
Ελλάδα	Νευροχειρουργική	
España	Neurocirugía	
France	Neurochirurgie	
Ireland	Neurological surgery	
Italia	Neurochirurgia	
Luxembourg	Neurochirurgie	
Nederland	Neurochirurgie	
Österreich	Neurochirurgie	
Portugal	Neurocirurgia	
Suomi/Finland	Neurokirurgia / Neurokirurgi	
Sverige	Neurokirurgi	
United Kingdom	Neurosurgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ostetricia e ginecologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde	
Danmark	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp	
Deutschland	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Ελλάδα	Μαιευτική-Γυναικολογία	
España	Obstetricia y ginecología	
France	Gynécologie-obstétrique	
Ireland	Obstetrics and gynaecology	
Italia	Ginecologia e ostetricia	
Luxembourg	Gynécologie-obstétrique	
Nederland	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Portugal	Ginecologia e obstetrícia	
Suomi/Finland	Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Obstetrics and gynaecology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Medicina interna		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/inwendige geneeskunde	
Danmark	Intern medicin	
Deutschland	Innere Medizin	
Ελλάδα	Παθολογία	
España	Medicina interna	
France	Médecine interne	
Ireland	General medicine	
Italia	Medicina interna	
Luxembourg	Médecine interne	
Nederland	Inwendige geneeskunde	
Österreich	Innere Medizin	
Portugal	Medicina interna	
Suomi/Finland	Sisätaudit / inre medicine	
Sverige	Internmedicin	
United Kingdom	General (internal) medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Oculistica		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Ophthalmologie/oftalmologie	
Danmark	Oftalmologi eller øjensygdomme	
Deutschland	Augenheilkunde	
Ελλάδα	Οφθαλμολογία	
España	Oftalmología	
France	Ophthalmologie	
Ireland	Ophthalmology	
Italia	Oftalmologia	
Luxembourg	Ophthalmologie	
Nederland	Oogheelkunde	
Österreich	Augenheilkunde und Optometrie	
Portugal	Oftalmologia	
Suomi/Finland	Silmätaudit / ögonsjukdomar	
Sverige	Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom	Ophthalmology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Otorinolaringoiatria		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie	
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-hals-sygdomme	
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	
Ελλάδα	Ωτορρινολαρυγγολογία	
España	Otorrinolaringología	
France	Oto-rhino-laryngologie	
Ireland	Otolaryngology	
Italia	Otorinolaringoiatria	
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	
Österreich	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	
Portugal	Otorrinolaringologia	
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar	
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	
United Kingdom	Otolaryngology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Pediatria		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Pédiatrie/pediatrie	
Danmark	Pædiatri eller sygdomme hos børn	
Deutschland	Kinderheilkunde	
Ελλάδα	Παιδιατρική	
España	Pediatría y sus áreas específicas	
France	Pédiatrie	
Ireland	Paediatrics	
Italia	Pediatria	
Luxembourg	Pédiatrie	
Nederland	Kindergeneeskunde	
Österreich	Kinder- und Jugendheilkunde	
Portugal	Pediatria	
Suomi/Finland	Lastentaudit / barnsjukdomar	
Sverige	Barn- och ungdomsmedicin	
United Kingdom	Paediatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Pneumologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Pneumologie	
Danmark	Medicinske lungesygdomme	
Deutschland	Pneumologie	
Ελλάδα	Φυματιολογία-Πνευμονολογία	
España	Neumología	
France	Pneumologie	
Ireland	Respiratory medicine	
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	
Luxembourg	Pneumo-phtysiologie	
Nederland	Longziekten en tuberculose	
Österreich	Lungenkrankheiten	
Portugal	Pneumologia	
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi	
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	
United Kingdom	Respiratory medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Urologia		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Urologie	
Danmark	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Urologie	
Ελλάδα	Ουρολογία	
España	Urología	
France	Urologie	
Ireland	Urology	
Italia	Urologia	
Luxembourg	Urologie	
Nederland	Urologie	
Österreich	Urologie	
Portugal	Urologia	
Suomi/Finland	Urologia / urologi	
Sverige	Urologi	
United Kingdom	Urology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ortopedia		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/orthopedische heelkunde	
Danmark	Ortopædisk kirurgi	
Deutschland	Orthopädie	
Ελλάδα	Ορθοπαιδική	
España	Traumatología y cirugía ortopédica	
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	
Ireland	Orthopaedic surgery	
Italia	Ortopedia e traumatologia	
Luxembourg	Orthopédie	
Nederland	Orthopedie	
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	
Portugal	Ortopedia	
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi	
Sverige	Ortopedi	
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Anatomia patologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Anatomie pathologique/pathologische anatomie	
Danmark	Patologisk anatomi og vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland	Pathologie	
Ελλάδα	Παθολογική ανατομική	
España	Anatomía patológica	
France	Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland	Morbid anatomy and histopathology	
Italia	Anatomia patologica	
Luxembourg	Anatomie pathologique	
Nederland	Pathologie	
Österreich	Pathologie	
Portugal	Anatomia patológica	
Suomi/Finland	Patologia / patologi	
Sverige	Klinisk patologi	
United Kingdom	Histopathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Neurologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Neurologie	
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	
Deutschland	Neurologie	
Ελλάδα	Νευρολογία	
España	Neurología	
France	Neurologie	
Ireland	Neurology	
Italia	Neurologia	
Luxembourg	Neurologie	
Nederland	Neurologie	
Österreich	Neurologie	
Portugal	Neurologia	
Suomi/Finland	Neurologia / neurologi	
Sverige	Neurologi	
United Kingdom	Neurology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Psichiatria		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie	
Danmark	Psykiatri	
Deutschland	Psychiatrie und Psychotherapie	
Ελλάδα	Ψυχιατρική	
España	Psiquiatría	
France	Psychiatrie	
Ireland	Psychiatry	
Italia	Psichiatria	
Luxembourg	Psychiatrie	
Nederland	Psychiatrie	
Österreich	Psychiatrie	
Portugal	Psiquiatría	
Suomi/Finland	Psykiatria / psykiatri	
Sverige	Psykiatri	
United Kingdom	General psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Radiodiagnostica		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/röntgendiagnose	
Danmark	Diagnostisk radiologi eller -røntgenundersøgelse	
Deutschland	Diagnostische Radiologie	
Ελλάδα	Ακτινοδιαγνωστική	
España	Radiodiagnóstico	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	
Ireland	Diagnostic radiology	
Italia	Radiodiagnostica	
Luxembourg	Radiodiagnostic	
Nederland	Zie radiologie	
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	
Portugal	Radiodiagnóstico	
Suomi/Finland	Radiologia / radiologi	
Sverige	Medicinsk radiologi	
United Kingdom	Diagnostic radiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Radioterapia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Radiothérapie-oncologie/radiothérapie-oncologie	
Danmark	Onkologi	
Deutschland	Strahlentherapie	
Ελλάδα	Ακτινοθεραπευτική	
España	Oncología radioterápica	
France	Oncologie radiothérapique	
Ireland	Radiotherapy	
Italia	Radioterapia	
Luxembourg	Radiothérapie	
Nederland	Radiotherapie	
Österreich	Strahlentherapie — Radioonkologie	
Portugal	Radioterapia	
Suomi/Finland	Syöpätaudit / cancersjukdomar	
Sverige	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)	
United Kingdom	Radiotherapy	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Biologia clinica		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Biologie clinique/klinische biologie	
Danmark	Klinisk biokemi	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Análisis clínicos	
France	Biologie médicale	
Ireland		
Italia	Patologia clinica	
Luxembourg	Biologie clinique	
Nederland		
Österreich	Medizinische Biologie	
Portugal	Patologia clínica	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ematologia biologica		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk immunologi	
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France	Hématologie	
Ireland		
Italia		
Luxembourg	Hématologie biologique	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Hematologia clínica	
Suomi/Finland	Hematologiset laboratoriotutkimukset / hematologiska laboratorieundersökningar	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Microbiologia — Batteriologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk mikrobiologi	
Deutschland	Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie	
Ελλάδα	1. Ιατρική βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	
France		
Ireland	Microbiology	
Italia	Microbiologia e virologia	
Luxembourg	Microbiologie	
Nederland	Medische microbiologie	
Österreich	Hygiene und Mikrobiologie	
Portugal		
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi	
Sverige	Klinisk bakteriologi	
United Kingdom	Medical microbiology and virology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Biochimica		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Findes som specialet klinisk biokemi	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Bioquímica clínica	
France		
Ireland	Chemical pathology	
Italia	Biochimica clinica	
Luxembourg	Chimie biologique	
Nederland	Klinische chemie	
Österreich	Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Portugal		
Suomi/Finland	Kliininen kemia / klinisk kemi	
Sverige	Klinisk kemi	
United Kingdom	Chemical pathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Immunologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk immunologi	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Immunología	
France		
Ireland	Clinical immunology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich	Immunologie	
Portugal		
Suomi/Finland	Immunologia / immunologi	
Sverige	Klinisk immunologi	
United Kingdom	Immunology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia plastica		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische Chirurgie	
Ελλάδα	Πλαστική χειρουργική	
España	Cirugía plástica y reparadora	
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	
Ireland	Plastic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Luxembourg	Chirurgie plastique	
Nederland	Plastische chirurgie	
Österreich	Plastische Chirurgie	
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	
Suomi/Finland	Plastiikkirurgia / plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia toracica		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax	
Danmark	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Herzchirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική θώρακος	
España	Cirugía torácica	
France	Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire	
Ireland	Thoracic surgery	
Italia	Chirurgia toracica	
Luxembourg	Chirurgie thoracique	
Nederland	Cardiothoraciale chirurgie	
Österreich		
Portugal	Cirurgia cardiotorácica	
Suomi/Finland	Sydän- ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi	
Sverige	Thoraxkirurgi	
United Kingdom	Cardio-thoracic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia pediatrica		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland	Kinderchirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική παιδών	
España	Cirugía pediátrica	
France	Chirurgie infantile	
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	
Nederland		
Österreich	Kinderchirurgie	
Portugal	Cirurgia pediátrica	
Suomi/Finland	Lastenkirurgia / barnkirurgi	
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia vascolare		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde	
Danmark	Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Αγγειοχειρουργική	
España	Angiología y cirugía vascular	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		
Italia	Chirurgia vascolare	
Luxembourg	Chirurgie cardio-vasculaire	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Cirurgia vascular	
Suomi/Finland	Verisuonikirurgia / kärlkirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Cardiologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Cardiologie	
Danmark	Kardiologi	
Deutschland		
Ελλάδα	Καρδιολογία	
España	Cardiología	
France	Pathologie cardio-vasculaire	
Ireland	Cardiology	
Italia	Cardiologia	
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	
Nederland	Cardiologie	
Österreich		
Portugal	Cardiologia	
Suomi/Finland	Kardiologia / kardiologi	
Sverige	Kardiologi	
United Kingdom	Cardiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Gastroenterologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Gastro-entérologie/gastro-enterologie	
Danmark	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Γαστρεντερολογία	
España	Aparato digestivo	
France	Gastro-entérologie et hépatologie	
Ireland	Gastroenterology	
Italia	Gastroenterologia	
Luxembourg	Gastro-entérologie	
Nederland	Gastro-enterologie	
Österreich		
Portugal	Gastrenterologia	
Suomi/Finland	Gastroenterologia / gastroenterologi	
Sverige	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom	Gastroenterology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Reumatologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Rhumatologie/reumatologie	
Danmark	Reumatologi	
Deutschland		
Ελλάδα	Ρευματολογία	
España	Reumatología	
France	Rhumatologie	
Ireland	Rheumatology	
Italia	Reumatologia	
Luxembourg	Rhumatologie	
Nederland	Reumatologie	
Österreich		
Portugal	Reumatologia	
Suomi/Finland	Reumatologia / reumatologi	
Sverige	Reumatologi	
United Kingdom	Rheumatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ematologia generale		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Hæmatologi eller blodsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Αιματολογία	
España	Hematología y hemoterapia	
France		
Ireland	Haematology	
Italia	Ematologia	
Luxembourg	Hématologie	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Imuno-hemoterapia	
Suomi/Finland	Kliininen hematologia / klinisk hematologi	
Sverige	Hematologi	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Endocrinologia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Ενδοκρινολογία	
España	Endocrinología y nutrición	
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Endocrinologia	
Suomi/Finland	Endokrinologia / endokrinologi	
Sverige	Endokrina sjukdomar	
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Fisioterapia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie	
Danmark		
Deutschland	Physikalische und Rehabilitative Medizin	
Ελλάδα	Φυσική ιατρική και αποκατάσταση	
España	Rehabilitación	
France	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Ireland		
Italia	Medicina fisica e riabilitazione	
Luxembourg	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Nederland	Revalidatiegeneeskunde	
Österreich	Physikalische Medizin	
Portugal	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação	
Suomi/Finland	Fysiatria / fysiatri	
Sverige	Rehabiliteringsmedicin	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Stomatologia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Ireland		
Italia	Odontostomatologia	
Luxembourg	Stomatologie	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Estomatologia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Neuropsichiatria		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie	
Danmark		
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	
Ελλάδα	Νευρολογία-Ψυχιατρική	
España		
France	Neuropsychiatrie	
Ireland		
Italia	Neuropsichiatria	
Luxembourg	Neuropsychiatrie	
Nederland	Zenuw- en zielsziekten	
Österreich	Neurologie und Psychiatrie	
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Dermatologia e venereologia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Dermato-vénérologie/dermato-venerologie	
Danmark	Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme	
Deutschland	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Ελλάδα	Δερματολογία-Αφροδισιολογία	
España	Dermatología médico-quirúrgica y venereología	
France	Dermatologie et vénéréologie	
Ireland		
Italia	Dermatologia e venerologia	
Luxembourg	Dermato-vénérologie	
Nederland	Dermatologie en venerologie	
Österreich	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Portugal	Dermatovenereologia	
Suomi/Finland	Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi	
Sverige	Hud- och könssjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Dermatologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Dermatology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Dermatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Venerologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Venereology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Radiologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland	Radiologie	
Ελλάδα	Ακτινολογία-Ραδιολογία (*)	
España	Electrorradiología	
France	Électroradiologie	
Ireland		
Italia	Radiologia	
Luxembourg	Électroradiologie	
Nederland	Radiologie	
Österreich	Radiologie	
Portugal	Radiologia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Medicina tropicale		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Tropical medicine	
Italia	Medicina tropicale	
Luxembourg		
Nederland		
Österreich	Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene	
Portugal	Medicina tropical	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Tropical medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Psichiatria infantile		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Børne- og ungdomspsykiatri	
Deutschland	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	
Ελλάδα	Παιδοψυχιατρική	
España		
France	Pédopsychiatrie	
Ireland	Child and adolescent psychiatry	
Italia	Neuropsichiatria infantile	
Luxembourg	Psychiatrie infantile	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Pedopsiquiatria	
Suomi/Finland	Lastenpsykiatria / barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Geriatría		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Geriatrí eller alderdommens sygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Geriatría	
France		
Ireland	Geriatrics	
Italia	Geriatría	
Luxembourg		
Nederland	Klinische geriatría	
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Geriatría / geriatri	
Sverige	Geriatrík	
United Kingdom	Geriatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Malattie renali		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Νεφρολογία	
España	Nefrología	
France	Néphrologie	
Ireland	Nephrology	
Italia	Nefrologia	
Luxembourg	Néphrologie	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Nefrologia	
Suomi/Finland	Nefrologia / nefrologi	
Sverige	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Renal medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Malattie infettive		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Infektionsmedicin	
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Communicable diseases	
Italia	Malattie infettive	
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Infektiosairaudet / infektionssjukdomar	
Sverige	Infektionssjukdomar	
United Kingdom	Infectious diseases	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Igiene e medicina sociale		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland	Öffentliches Gesundheitswesen	
Ελλάδα	Κοινωνική ιατρική	
España	Medicina preventiva y salud pública	
France	Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Community medicine	
Italia	Igiene e medicina sociale	
Luxembourg		
Nederland	Maatschappij en gezondheid	
Österreich	Sozialmedizin	
Portugal		
Suomi/Finland	Terveystieteiden tutkimus / hälsovård	
Sverige	Socialmedicin	
United Kingdom	Public health medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Farmacologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk farmakologi	
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	
Ελλάδα		
España	Farmacología clínica	
France		
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	
Portugal		
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	
Sverige	Klinisk farmakologi	
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Medicina del lavoro		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde	
Danmark	Arbejdsmedicin	
Deutschland	Arbeitsmedizin	
Ελλάδα	Ιατρική της εργασίας	
España		
France	Médecine du travail	
Ireland	Occupational medicine	
Italia	Medicina del lavoro	
Luxembourg	Médecine du travail	
Nederland	Arbeid en gezondheid	
Österreich	Arbeits- und Betriebsmedizin	
Portugal	Medicina do trabalho	
Suomi/Finland	Työterveyshuolto/företagshälsovård	
Sverige	Yrkes- och miljömedicin	
United Kingdom	Occupational medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Allergologia		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Αλλεργιολογία	
España	Alergología	
France		
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	
Luxembourg		
Nederland	Allergologie/internist-allergoloog	
Österreich		
Portugal	Imuno-alergologia	
Suomi/Finland	Allergologia / allergologi	
Sverige	Allergisjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia dell'apparato digerente		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen	
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale	
Ireland		
Italia	Chirurgia dell'apparato digestivo	
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Medicina nucleare		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde	
Danmark	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	
Deutschland	Nuklearmedizin	
Ελλάδα	Πυρηνική ιατρική	
España	Medicina nuclear	
France	Médecine nucléaire	
Ireland		
Italia	Medicina nucleare	
Luxembourg	Médecine nucléaire	
Nederland	Nucleaire geneeskunde	
Österreich	Nuklearmedizin	
Portugal	Medicina nuclear	
Suomi/Finland	Isotooppitutkimukset / isotopundersökningar	
Sverige		
United Kingdom	Nuclear medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Medicina infortunistica		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Accident and emergency medicine	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Accident and emergency medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Neurofisiologia		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Neurofisiología clínica	
France		
Ireland	Neurophysiology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi	
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Cirugía oral y maxilofacial	
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	
Ireland		
Italia	Chirurgia maxillo-facciale	
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale	
Nederland		
Österreich	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichts chirurgie	
Danmark		
Deutschland	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Oral and maxillo-facial surgery	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		
United Kingdom	Oral and maxillo-facial surgery	

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modifica le direttive 89/48/CEE⁽¹⁾ e 92/51/CEE⁽²⁾ relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

Questa proposta è fondata sugli articoli 40, 47, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e 55.

2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella seduta del 1° e 2 luglio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 27 maggio 1998.

La Commissione ha deciso di non presentare una proposta modificata.

3. Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 20 marzo 2000, conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVI

La direttiva proposta inserisce nel sistema generale l'obbligo di prendere in considerazione, nell'esaminare una domanda di riconoscimento, l'esperienza acquisita dopo il conseguimento della qualifica in questione, introduce il concetto di formazione regolamentata contemplato dalla seconda direttiva sul sistema generale e mira ad un'interpretazione e un'applicazione più uniformi negli Stati membri delle due direttive sul sistema generale.

Per quanto concerne le direttive settoriali, essa (tra l'altro) faciliterà l'efficace aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di titoli dei diplomi ammessi al riconoscimento automatico negli Stati membri e contribuirà anche ad assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda l'esame del livello di istruzione e formazione a cui sono sottoposti i cittadini comunitari nei paesi terzi.

III. LA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni di carattere generale

La posizione comune del Consiglio persegue gli obiettivi definiti nelle proposte della Commissione, delineati nella sezione II di cui sopra. Il Consiglio ha comunque introdotto nella proposta una serie di modifiche tecniche, volte in particolare a rafforzare la libera circolazione delle persone.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune a l l ' u n a n i m i t à .

⁽¹⁾ In appresso «prima direttiva generale sul sistema».

⁽²⁾ In appresso «seconda direttiva generale sul sistema».

Il Consiglio non è stato in grado di accogliere gli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento europeo. È opportuno tener conto del fatto che nemmeno la Commissione ha accettato i suddetti emendamenti.

2. Osservazioni specifiche

Le modifiche apportate alla proposta della Commissione sono sintetizzate in appresso:

- i) *Descrizione più specifica dell'«ciclo di studi» nell'ambito della definizione di «formazione regolamentata»* (articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino)

Onde garantire la coerenza con la prima direttiva sul sistema generale, il concetto di «ciclo di studi» utilizzato nella proposta della Commissione è stato sostituito da una definizione ripresa dall'articolo 1, lettera a), secondo trattino, della prima direttiva sul sistema generale. In particolare è stato chiarito che la durata degli studi deve essere di almeno t r e anni.

- ii) *Riconoscimento reciproco della prova della capacità finanziaria e della copertura assicurativa* (articolo 1, paragrafo 4 e articolo 2, paragrafo 4)

Queste disposizioni estendono alle due direttive sul sistema generale le disposizioni contenute in talune direttive sulle «misure transitorie» concernenti il reciproco riconoscimento della prova della capacità finanziaria e della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale.

- iii) *Compensare con l'esperienza una differenza sostanziale anche a livello di certificati* (articolo 2, paragrafi 2 e 3)

La disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relativa al livello del diploma è stata estesa in modo da comprendere il riconoscimento a livello di c e r t i f i c a t o . Pertanto, la conoscenza acquisita dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale può compensare una differenza sostanziale tra il suo certificato e il diploma richiesto dallo Stato membro ospite.

- iv) *Efficacia immediata degli emendamenti agli allegati C e D* (articolo 2, paragrafo 6)

Onde evitare lunghe procedure di applicazione negli Stati membri, l'articolo 2, paragrafo 6, prevede l'applicazione immediata di eventuali modifiche apportate dalla Commissione agli allegati C e D della seconda direttiva sul sistema generale.

- v) *Inserimento nelle direttive settoriali degli articoli da 3 a 6 della proposta della Commissione* (articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafo 9, 7, paragrafo 4, 9, paragrafo 5, 11, paragrafo 1, 13, paragrafo 5 e 14, paragrafo 12)

Per ragioni di certezza del diritto, il contenuto degli articoli da 3 a 6 della proposta della Commissione è stato integrato in ciascuna delle direttive settoriali. Tale cambiamento ha carattere puramente tecnico.

- vi) *Esame dei diplomi dei paesi terzi* (ex articolo 5 della proposta della Commissione, ora integrato negli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafo 9, 7, paragrafo 4, 9, paragrafo 5, 11, paragrafo 1, 13, paragrafo 5 et 14, paragrafo 12)

Ai fini di una migliore tutela del titolare di un diploma di un paese terzo, il Consiglio ha deciso di sostituire la frase «Gli Stati membri tengono conto sia dei diplomi» con «Gli Stati membri e s a m i n a n o sia i diplomi...». Ciò comporta un'implicazione più attiva dello Stato membro ospite. Inoltre, la scadenza per l'esame è stata ridotta da quattro a t r e mesi.

vii) *Non è necessario indicare le motivazioni di una decisione positiva sul riconoscimento di un diploma* (ultima frase del considerando 8, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafo 9, 7, paragrafo 4, 9, paragrafo 5, 11, paragrafo 1, 13, paragrafo 5 et 14, paragrafo 12 [ex articolo 6 della proposta della Commissione])

Onde assicurare una procedura di riconoscimento più rapida, gli Stati membri non saranno obbligati a motivare le decisioni positive relative al riconoscimento dei diplomi.

viii) *Inclusione di certi specialisti spagnoli («MESTOS») nel campo d'applicazione della direttiva 93/16/CEE* (articolo 14, paragrafo 8)

Questa disposizione è volta a tener conto della situazione specifica di certi specialisti spagnoli privi di titolo ufficiale che hanno ricevuto una formazione non ufficiale ma analoga tuttavia sul piano quantitativo e qualitativo a quella ottenuta da chi ha seguito il sistema ufficiale con servizio di internato ospedaliero.

ix) *Clausola di revisione* (articolo 15)

Il Consiglio ha incluso una clausola di revisione concernente l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che integra il concetto di «formazione regolamentata» nella prima direttiva generale sul sistema.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio ritiene che gli **emendamenti 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 11**, che mirano a obbligare gli Stati membri a informare la Commissione della loro intenzione di imporre misure di compensazione in ciascuno dei settori, non siano coerenti con l'iniziativa Slim, in quanto allungherebbero le procedure di riconoscimento e quindi nuocerebbero ai lavoratori migranti. Tali emendamenti non sarebbero peraltro coerenti con le disposizioni del sistema generale, in quanto quest'ultimo prevede un trattamento caso per caso delle domande di riconoscimento.

Gli **emendamenti 5 e 10**, volti ad assicurare un'ampia pubblicità alle deliberazioni del gruppo dei coordinatori, non sono conformi all'iniziativa Slim. La pubblicità proposta in tali emendamenti prolungherebbe infatti i lavori della Commissione e pregiudicherebbe la qualità delle discussioni, prevalentemente di carattere tecnico. In ogni caso, i risultati definitivi dei lavori del gruppo sono pubblicati nel codice di condotta.

L'**emendamento 12**, che prolungherebbe la procedura proposta dalla Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei titoli e ne ritarderebbe l'applicazione, non è conforme ai principi dell'iniziativa Slim e potrebbe creare insicurezza giuridica.

Gli **emendamenti 3 e 13** mirano ad introdurre il riconoscimento automatico delle qualifiche ottenute in un paese terzo, se sono state già riconosciute dal primo Stato membro ospite. Il Consiglio ritiene più utile esaminare la questione soltanto dopo la pubblicazione della relazione che la Commissione presenterà nel 2000 sul sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Lo stesso vale per gli **emendamenti 15-21**, concernenti la medicina generale.

Per quanto concerne gli **emendamenti 2 e 14** concernenti la direttiva «architetti», il relatore ha precisato che, grazie all'emendamento 14, tutti gli architetti irlandesi sarebbero coperti dalla direttiva, al contrario dell'attuale situazione. Dato che la questione è attualmente all'esame della Commissione, il Consiglio preferisce attendere che quest'ultima termini i suoi lavori.

V. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche apportate alla proposta della Commissione perseguano gli obiettivi della direttiva proposta, in particolare quello della semplificazione dell'iniziativa Slim e dell'agevolazione della libera circolazione.